



COMUNE DI TUSA

- PROVINCIA DI MESSINA -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

VIVIBILITÀ URBANA

E PER

LA QUALITÀ DELLA VITA

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 10.12.2014 e modificato con
deliberazione di C.C. n. 38 del 15.12.2015)

ART. 1 - ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO

Nei luoghi pubblici o ad uso pubblico è vietato:

1. Sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
1. Che i proprietari o i conduttori d'edifici non puliscano il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva competenza;
2. Compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati;
3. Insudiciare con scritte o disegni strade, strutture, edifici pubblici o privati;
4. Circolare a torso nudo o solo in costume da bagno al di fuori dell'arenile e delle aree adibite a balneazione.

ART. 2 - DISCIPLINA DELL'ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

1. È vietato l'acattonaggio: sui parcheggi pubblici o aperti al pubblico; davanti agli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi; sulle aree sottoposte a circolazione stradale sia veicolare che pedonale; a meno di 1000 metri da cimiteri, chiese e luoghi di culto; sull'arenile; sulle aree utilizzate per mercati e manifestazioni in genere.
2. È sempre vietato l'acattonaggio mediante l'utilizzo di animali.

ART. 3 - RACCOLTA DI FIRME O FONDI

Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico la raccolta di firme o fondi, effettuata con occupazione di suolo pubblico, dovrà essere subordinata ad autorizzazione del Comando di Polizia Locale da richiedere con almeno sette giorni di anticipo dalla data di svolgimento con indicazione nella richiesta dei seguenti dati: responsabile dell'iniziativa, identità delle persone impiegate, luogo di svolgimento, orari e finalità.

Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.

L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'adempiente.

ART. 4 - UTILIZZO DELLE AREE VERDI, DEI PARCHI PUBBLICI E PARCHI GIOCHI

All'interno delle aree verdi, parchi pubblici e parchi giochi attrezzati è vietato:

1. Danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
2. Cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
3. Attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite;

4. Circolare o sostare con mezzi a motore;

ART. 5 - DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e attendamento, bivacco, anche mediante l'utilizzo di veicoli attrezzati o non attrezzati, fuori dalle aree appositamente adibite; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette.

ART. 6 - SFALCIO DELL'ERBA

I proprietari di giardini ed aree verdi assimilabili hanno l'obbligo dal 01 aprile al 30 settembre di mantenere lo sfalcio di erba, rimuovendo il tagliato entro 5 giorni dal taglio medesimo, al fine di garantire le condizioni igienico sanitarie dell'area.

ART. 7 - CIRCOLAZIONE E TENUTA DEGLI ANIMALI PER GARANTIRE LE FINALITÀ PUBBLICHE DEL DECORO, DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA

Per garantire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali, i detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.

Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività, sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.

Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'adeguata recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.

È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.

Le persone devono condurre e tenere al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 mt su strade, aree demaniali, aree pubbliche o ad uso pubblico i cani di loro proprietà o dati loro in affidamento, con conseguente divieto di lasciare che gli stessi circolino liberamente, eccezion fatta per i cani da caccia durante il periodo venatorio sulle aree e zone destinate a tali attività.

È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.

Le persone che stanno conducendo un cane devono:

1. Evitare che i cani di loro appartenenza o dati in affidamento sporchino le aree private di terzi, le aiuole, le aree demaniali, i parchi attrezzati, gli spazi verdi, le vie, le piazze ed aree urbane pubbliche o ad uso pubblico;
2. Essere sempre munite dei mezzi necessari idonei (tipo paletta/sacchetto/guanto) per la rimozione degli escrementi e anche di acqua per sciacquare le deiezioni;
3. Procedere all'immediata rimozione degli escrementi dell'animale;

4. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e/o animali;

Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico inibite alla circolazione dei cani e debitamente segnalate è vietato far circolare cani.

Sull'arenile, durante la stagione balneare, è vietato l'accesso ai cani, ad eccezione di quelli utilizzati per il salvataggio e regolarmente abilitati al soccorso nonché di quelli che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

La permanenza e la balneazione sono autorizzate solo nelle zone "Bau Beach" (Spiagge per cani) appositamente segnalate ed istituite con Delibera di Giunta.

Per la tutela della persona e per l'igiene pubblica, durante la stagione balneare è vietato l'accesso in spiaggia ai cavalli.

ART. 7 BIS. - BAU BEACH - (SPIAGGIA PER CANI)

1. Potranno accedere alla spiaggia Bau Beach - (Spiaggia per Cani) esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Il proprietario pertanto deve portare sempre con sé il libretto delle vaccinazioni;
2. I cani non possono oltrepassare i limiti della spiaggia sia sciolti che al guinzaglio;
3. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
4. I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
5. I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
6. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
7. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
8. I cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona della Bau Beach;
9. È interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
10. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva;
11. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
12. Si raccomanda ai proprietari, per il bene delle persone e dei loro animali, di sottoporli alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infestive (parassiti), e di non portare in spiaggia cani con patologie di natura cardiovascolare. Inoltre sarebbe meglio che il cane abbia eseguito, almeno negli ultimi 3 giorni, un trattamento antielmintico polivalente contro vermi tondi e tenie (i parassiti principali sono ascaridi, ancilostomi, trichuridi e cestodi);
13. Il detentore dovrà aver cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre, sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale;

14. I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area, e devono sciacquare con acqua le deiezioni;
15. Non si può correre o giocare con palle e/o racchette in mezzo al settore e sulla battigia per evitare di disturbare ed agitare i cani;
16. Nei periodi più caldi bagnare spesso il cane. I cani dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere sempre assicurata la presenza del proprietario;
17. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza e a loro insindacabile giudizio.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando ó a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 ó le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

ART. 8 ó ESPOSIZIONE CAMPIONATURA

Sulle aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio legalmente costituita il posizionamento di campionatura di merce o attrezzature di qualsiasi genere deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.

L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'adempiente.

ART. 9 - MASSAGGI E PRESTAZIONI

È vietato effettuare e ricevere su area pubblica o aperta al pubblico prestazioni come massaggi, tatuaggi, treccine, servizi di taglio capelli.

ART. 10 ó TUTELA CONTRO IL FUMO IN SPIAGGIA

Su determinate aree dell'arenile, individuate mediante Deliberazione di Giunta comunale, è vietato fumare. Le zone interdette saranno appositamente segnalate. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

ART. 10 bis ó TUTELE PER LA SALVAGUARDIA DEI BAGNANTI

Sulle spiagge libere, dalle 20.00 alle 08.00, è vietato lasciare ombrelloni, sedie, sdraio ed attrezzature di vario genere;

Sulle spiagge frequentate dai bagnanti è vietato Alzare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere, Lasciare in sosta e/o depositare scafi, Transitare e/o sostare con veicoli a motore. Queste attività potranno essere svolte solo sui tratti di costa individuate da Delibera di Giunta Comunale.

È vietato posizionare ombrelloni, sedie, sdraio ed attrezzature di vario genere, comprese tovaglie nella zona immediatamente limitrofa ai patini di salvataggio: in particolare ad un metro dal perimetro dello stesso e lungo il tratto di arenile che lo conduce a mare. La misura è necessaria per evitare rallentamenti durante le manovre di salvataggio dovute a oggetti e persone che possano ostacolare lo spostamento delle attrezzature di salvataggio.

È vietato smontare i moduli che compongono le passerelle che consentono di accedere sull'arenile nonché di posizionarsi sulle stesse per scopi diversi da quelli del transito per accedere all'arenile.

È vietata l'accensione di fuochi e falò sulle spiagge.

ART. 11 - DISTURBO PROVOCATO DA ANIMALI

I detentori di animali domestici devono evitare che i propri animali provochino disturbo alla quiete pubblica, in particolare dalle ore 22 alle ore 08.00 e dalle 13.00 alle 15.30.

ART. 12 - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

È fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento e/o con le attività svolte, sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico che nelle aree private, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

ART. 13 - RUMORI PROVOCATI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI NATURA EDILE

Fatto salvo il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, e salvo deroghe per comprovati motivi, i lavori sui cantieri edili o lavori ad essi connessi sono consentiti nel territorio comunale:

- Nei giorni feriali: dalle ore 07,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 20,00;
- Nei giorni festivi: non consentito.

L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato.

ART. 14 ó DECORO VETRINE

Le vetrine di esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, attività ricettive in genere, durante il periodo di inattività superiore a giorni 30, dovranno essere schermate interamente con materiale di colore bianco (esempio carta) oppure con immagini del Comune di Tusa.

ART. 15 ó DETENZIONE/TRASPORTO DI MERCE SU AREE INTERDETTE

E' vietato su aree interdette al commercio itinerante, detenere e/ o trasportare, senza giustificato motivo, merce che, per qualità e quantità, è da ritenersi finalizzata alla vendita, integrando tale comportamento i divieti previsti dalla disciplina nazionale sul commercio (D. Lgs. 114/1998).

ART. 16 - SICUREZZA DI STRUTTURE OD OGGETTI SUGLI EDIFICI

Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.

ART.17 - DIVIETI DI MANOMISSIONE

È vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.

E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.

Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.

Il trasgressore può riparare anche mediante il suo personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 18 - USO DI SOSTANZE VELENOSE

E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose ad animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che vanno comunque effettuate con le adeguate cautele ed autorizzazione.

ART. 19 - NORME DI CONVIVENZA

E' vietato sul territorio comunale:

1. Rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
2. Impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
3. Per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;

4. Utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo conforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.

ART. 20 ó SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLE SUE RISORSE

Sul territorio è vietato:

- Attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- Introdurre specie animali o vegetali estranei o comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali.

SISTEMA SANZIONATORIO

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, fatte salve quelle specificate da altra norma, comporta, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da p. 25,00 ad p. 500,00). Sono, altresì, a carico del trasgressore/responsabile solidale le spese di procedimento della violazione accertata.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

La violazione alle norme indicate nel presente regolamento prevedono anche, ove previsto, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

Accattonaggio	La violazione prevede a carico del trasgressore il sequestro cautelare delle eventuali attrezzature o strumenti utilizzati dal trasgressore nonché delle somme raccolte finalizzato alla confisca amministrativa. Le somme saranno raccolte e devolute con cadenza quinquennale in beneficenza.
Campeggio	Rimozione dei veicoli/strutture in caso di inadempienza al divieto di campeggio se protratto per più di 6 ore. La restituzione di veicoli/strutture avverrà previo il pagamento delle spese di rimozione. Alla seconda violazione nello stesso anno solare a carico del medesimo trasgressore/veicolo saranno applicati il sequestro cautelare delle attrezzature/veicolo finalizzato alla confisca amministrativa.
Sfalcio erba	Obbligo di ripristino entro 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione. In caso di inadempienza le operazioni saranno svolte dal Comune con spese a carico del trasgressore.
Esposizione campionatura	Alla seconda violazione accertata nello stesso anno solare a carico della stessa attività, sarà inibita la possibilità di esporre campionatura di merce e di qualsiasi altra attrezzatura per 15 giorni. Dalla quarta violazione accertata nello stesso anno solare, sarà inibita la possibilità di esporre campionatura di merce e di qualsiasi altra attrezzatura per mesi uno. Dalla sesta violazione accertata nello stesso anno solare a carico del medesimo trasgressore saranno applicati il sequestro cautelare della campionatura/attrezzatura finalizzato alla confisca amministrativa.
Massaggi e prestazioni	Sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle attrezzature e prodotti utilizzati per l'esecuzione della prestazione.
Detenzione/trasporto merce su aree interdette	La violazione prevede a carico del trasgressore il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa della merce.